



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

07843

Prot. n.
(citare nella risposta)

00187 Roma..... **05 SET. 2005**
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61 - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area **4**

Rifer del

Allegati **come da testo**

Oggetto: Decreto 5 luglio 2005. Ministero dell'Interno: **"Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m³".**

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi
dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Geom. Fausto SAVOLDI
Presidente CIPAGLP

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del Decreto Ministeriale citato in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21/07/2005.

Si ricorda inoltre, che con la nota prot. n. 7888 del 06/09/2004, questo Consiglio ha già inviato la lettera-circolare del Ministero dell'Interno con i primi chiarimenti e gli indirizzi applicativi sul Decreto Ministeriale 14 maggio 2004.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h*) e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attività «per più di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione»;

Visto l'atto di fideiussione n. 57330 del 23 aprile 2004, di € 516.456,89, rilasciato dalla «San Remo S.p.a.» al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della «Bingo Re S.r.l.» stabiliti in particolare dall'art. 3 della sopraindicata convenzione di concessione;

Vista la lettera del 14 febbraio 2005, prot. n. 2005/7543/COA/BNG, notificata in data 21 marzo 2005 al delegato della «Bingo Re S.r.l.», giusta procura al ritiro di documenti del 17 marzo 2005, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che:

è da ritenere che la «Bingo Re S.r.l.» non abbia iniziato l'attività nella sala-Bingo sita in Roma, via Veturia n. 18/26, in violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *h*), della convenzione di concessione, non avendo trasmesso dati di gioco al centro di controllo, non avendo dato riscontro alle numerose richieste di urgenti comunicazioni e giustificazioni al riguardo e non avendo mai acquistato cartelle per il gioco del Bingo presso il competente ispettorato compartimentale;

tale comportamento si configura come interruzione non autorizzata dell'attività, sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11 della convenzione;

Considerato che, anche a seguito del ricevimento della sopraindicata lettera del 14 febbraio 2005, prot. n. 2005/7543/COA/BNG, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che è stato dato avvio ai procedimenti di revoca della convenzione di concessione n. 144/T1/04 dell'11 maggio 2004 e di escussione della cauzione prestata a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione stessa, la «Bingo Re S.r.l.» non ha ripreso l'attività nella sala Bingo sita in Roma, via Veturia n. 18/26;

Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuità del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 144/T1/04 dell'11 maggio 2004 ha scadenza in data 21 marzo 2008 e che la «Bingo Re S.r.l.» non esercita l'attività dall'11 maggio 2004;

Considerato che il danno derivante dal comportamento della «Bingo Re S.r.l.» è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dall'11 maggio 2004 al 21 marzo 2008, ossia per un periodo di circa quattro anni;

Considerato che in un solo anno, l'attività di una sala-Bingo assicura all'erario un'entrata media di oltre € 1.000.000, essendo le entrate erariali complessive superiori a € 350.000.000 su base annua e le sale-Bingo attive circa trecento, si rende escutibile, a parziale risarcimento del danno erariale subito, l'intero importo di € 516.457,00 della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli ulteriori elementi istruttori;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 144/T1/04 stipulata in data 11 maggio 2004, per i motivi indicati in premessa è revocata, nei confronti della «Bingo Re S.r.l.», la concessione per la gestione del gioco del Bingo.

2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con esplicita autorizzazione a realizzare i relativi titoli, dell'atto di fideiussione n. 57330 del 23 aprile 2004, di € 516.456,89, rilasciato dalla «San Remo S.p.a.» costituente cauzione a garanzia degli obblighi della «Bingo Re S.r.l.», ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 6 luglio 2005

p. Il direttore generale: TAGLIAFERRI

05A07303

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 luglio 2005.

Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni, concernente il regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto il proprio decreto 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³;

Rilevata la necessità di apportare limitate integrazioni all'allegato al suddetto decreto ministeriale 14 maggio 2004 per la parte riguardante le distanze di sicurezza da osservare rispetto agli elementi pericolosi dei depositi di gas di petrolio liquefatto;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 7 «Distanze di sicurezza», comma 2, del titolo III «Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza» dell'allegato al decreto 14 maggio 2004 è così sostituito:

«2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d), possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto di seguito indicato:

distanze di cui alle lettere a) e c), mediante interrimento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;

distanze di cui alla lettera b), limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, per capacità fino a 3 m³ e fino a 5 m³, esclusivamente mediante interrimento dei serbatoi;

distanze di cui alla lettera d), esclusivamente mediante interrimento dei serbatoi.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il Ministro: PISANU

05A07271

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2005.

Approvazione e pubblicazione del I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alle revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Visto l'art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente, fra l'altro, l'istituzione del Ministero della salute;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1998 (del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1999), con il quale è stato approvato il testo della X edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2002 (del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 giugno 2002), con il quale è stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la Farmacopea europea, V edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del Comitato di sanità pubblica del Consiglio d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle decisioni prese dalla Commissione europea di Farmacopea in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione europea predetta;

Sentita la Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dalla citata legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del testo del primo supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, predisposto dalla predetta Commissione anche sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione europea di Farmacopea;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il testo del I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.